



**TRIBUNALE di AVELLINO  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice Monocratico  
**dr. Giuseppe De Tullio**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**  
nella causa iscritta al n. 2159/2018 R.G.A.C.

TRA

1  
[redacted], p.i. [redacted] 1,  
in persona del legale rappresentante p.t.,  
[redacted] c.f. [redacted]

rappresentati e difesi dall'avv. Orlando Sasso (c.f. SSSRND74L30A489T)  
p.e.c. orlando.sasso@avvocatiavellino.pec

OPPONENTI

E

[redacted] **l soc. coop.,**  
c.f. e p.i. [redacted], in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall' [redacted] (c.f. [redacted])

p.e.c. fabiodedonato@pec.it

OPPOSTA

a scioglimento della riserva formulata all'udienza dell'8.5.2019,

OSSERVA

§ - I

La \_\_\_\_\_ Costruzioni s.r.l., \_\_\_\_\_ ro  
hanno eccepito l'incompetenza per territorio di questo Tribunale di  
Avellino, in favore del Tribunale di Benevento.

L'eccezione è stata proposta ritualmente dagli opposenti con l'atto  
di citazione avverso il decreto ingiuntivo n. 420/2018, che tiene luogo della  
comparsa di risposta e costituisce, quindi, il primo atto difensivo utile  
destinato a contenere l'eccezione medesima, a norma dell'art. 38 co. I cod.  
proc. civ. (Cass. n. 21672/2015; Cass. n. 5161/1999).

La deduzione è fondata.

L'art. 14 co. 3 del contratto di mutuo chirografario n. 00000107929 in  
data 16.2.2017 prevede che "*Per qualunque controversia derivante dal presente  
contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui  
giurisdizione si trova la sede legale della Banca, salva l'ipotesi in cui il Cliente  
rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il Foro competente è quello di  
residenza del consumatore medesimo.*". La clausola è stata approvata  
specificamente, ai fini di cui all'art. 1341 co. II cod. civ., dalla TR  
Costruzioni s.r.l. ed anche da Domenico Tulumiero ed Enrico Ruggiero.

La Banca di \_\_\_\_\_ ha sede a Flumeri, che  
rientra nel circondario del Tribunale di Benevento. E' da escludersi,  
peraltro, la qualità di consumatori dei due garanti, \_\_\_\_\_ ero  
ed \_\_\_\_\_, atteso che si tratta di soci della \_\_\_\_\_ Costruzioni s.r.l. e,  
comunque, in presenza di un contratto di fideiussione, ai fini  
dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del  
consumatore di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ., il requisito  
soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all'obbligazione  
garantita, cui quella del fideiussore è accessoria, sicché, difettando tale  
condizione, è valida la clausola derogativa della competenza territoriale  
contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una  
società di capitali stipulato da un socio o da un terzo (Cass. 16827/2016).  
Nella specie, l'obbligazione garantita è quella della \_\_\_\_\_ Costruzioni s.r.l.,  
che non riveste la qualità di consumatore.

La richiamata pattuizione di foro esclusivo comporta proprio  
l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali  
restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal  
contratto che contenga detta pattuizione (Cass. n. 15958/2018).

Non può trovare accoglimento la contraria argomentazione sollevata dalla Banca di \_\_\_\_\_, secondo cui si tratta di una clausola che prevede una competenza "asimmetrica", nel senso che il foro esclusivo opera soltanto per le controversie intraprese dalla mutuataria e dai garanti (Costruzioni s.r.l.) ed \_\_\_\_\_ ma non per quelle avviate da essa banca. La clausola in questione, infatti, non prevede tale opzione, in favore della Banca di \_\_\_\_\_, poiché il foro esclusivo, pattuito con l'art. 14 del contratto, è efficace indistintamente nei confronti di tutti i contraenti e non contiene alcuna deroga a favore della mutuante. Non si tratta, pertanto, di una clausola di competenza "asimmetrica". Infatti, la clausola di competenza asimmetrica ricorre allorquando il foro convenzionale viene pattuito a favore di una parte sola la quale, pertanto, ha la facoltà di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altra parte è obbligata a promuovere eventuali controversie dinanzi al giudice indicato nel contratto. Tuttavia, nel contratto di mutuo in scrutinio tale condizione non sussiste.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale di Avellino, in favore del Tribunale di Benevento.

Va fissato termine di tre mesi dalla comunicazione di questa ordinanza, per la riassunzione della causa, avanti al giudice dichiarato competente (art. 50 cod. proc. civ.).

La declaratoria di incompetenza comporta la revoca del decreto ingiuntivo n. 420/2018 del 21.3.2018, pubblicato il 23.3.2018 (n. 749/2018 RG).

#### § - II

Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), e vanno poste a carico della Banca di \_\_\_\_\_, per effetto della soccombenza, con attribuzione all'avv. Orlando Sasso, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Firmato Da: DE TULLIO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dbb74fb85b192efc3fe67fc76833cdf - Firmato Da: MAIELLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1bf016cf0ecd021fcdc7a8804c1e  
Firmato Da: DE TULLIO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dbb74fb85b192efc3fe67fc76833cdf - Firmato Da: MAIELLA IMMACOLATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1bf016cf0ecd021fcdc7a8804c1e

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara l'incompetenza per territorio di questo Tribunale di Avellino, in favore del Tribunale di Benevento, sulla domanda proposta dalla Banca di [redacted], con ricorso per decreto ingiuntivo del 19.2.2018 e fissa termine di tre mesi dalla comunicazione di questa ordinanza per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Benevento;
- 2) revoca il decreto ingiuntivo n. 420/2018 del 21.3.2018, pubblicato il 23.3.2018 (n. 749/2018 RG);
- 3) condanna la F [redacted] ri, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 380,00 per esborsi (compresi marca da bollo e contributo unificato) ed € 3.500,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Orlando Sasso.

Così deciso in Avellino, in data 23.5.2019

IL GIUDICE